

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE SPECIALE

PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI NEL PERIODO DELLA COSTITUENTE

RIUNIONE DEL 28 SETTEMBRE 1951

(50^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

«Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1377, concernente estensione alle scuole a carattere professionale dell'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, concernente il risarcimento dei danni di guerra» (N. 1635) (Approvato dalla Camera dei deputati):

Bosco, *relatore* Pag. 696
RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 696

(Rinvio)

«Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, concernente concessione di un assegno straordinario di contingenza ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti» (N. 1756) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PEZZINI, *relatore* 689

(Seguito della discussione e approvazione)

«Ratifica del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, concernente istituzione di una imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali» (N. 1694) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 688
VARALDO, *relatore* 688
CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 688
GIUA 688

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

«Ratifica del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460, concernente aumento della indennità di contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285, concernente corresponsione della indennità di contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani» (N. 1695) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE 689 e *passim*
RIZZO Giambattista, *relatore* 689 e *passim*
GIUA 691, 694, 695
RAJA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 691, 694, 695
RIZZO Domenico 692, 693
RICCIO 692, 693
DE LUCA 693
GASPAROTTO 694, 695

La riunione ha inizio alle ore 9,15.

Sono presenti i senatori: Alberti Giuseppe, Asquini, Boccassi, Boggiano Pico, Bosco, Carboni, Cerica, Corbellini, Fazio, Ferrari, Caso, Gasparotto, Giardina, Giua, Jannelli, De Lu-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

50ª RIUNIONE (28 settembre 1951)

ca, Labriola, Boeri, Pezzini, Platone, Riccio, Rizzo Domenico, Rizzo Giambattista, Salomone e Varaldo.

Intervengono alla riunione l'onorevole Castelli, Sottosegretario di Stato per le finanze, il senatore Raja, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, e l'onorevole Resta, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, concernente istituzione di una imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali » (N. 1694) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, concernente istituzione di una imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali ».

Come la Commissione ricorderà, la discussione di questo disegno di legge, iniziata nella riunione del 5 luglio u. s., in seguito ai rilievi fatti dal senatore Giua — secondo cui nel decreto legislativo in esame non vi sarebbe alcun riferimento alle fibre tessili sintetiche — fu rinviata, in attesa dei necessari chiarimenti da parte del relatore e del Governo.

VARALDO, relatore. Nella riunione del 5 luglio, il senatore Giua manifestò la preoccupazione che lo storico futuro, leggendo un giorno gli atti parlamentari, potesse affermare che il legislatore italiano del 1951 era in arretrato rispetto al progresso scientifico, in quanto — secondo il senatore Giua — in questo decreto legislativo non è fatto alcun riferimento alle fibre tessili sintetiche. Fu eccepito che nella dizione « fibre artificiali » possono essere comprese le fibre sintetiche. A conforto di questa tesi ecco ora anche una documentazione di carattere scientifico, da cui risulta che le fibre sintetiche sono comprese sotto la dizione « fibre artificiali ». Modificare quindi questa dizione, oltre che inutile, potrebbe anche essere dannoso, perchè potrebbe ingenerare dubbi.

D'altra parte, l'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze potrà chiarire quale criterio sia stato fino adesso seguito dal fisco nei riguardi delle fibre sintetiche.

CASTELLI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Mi associo alle conclusioni del relatore.

Aggiungo che, da quando le fibre sintetiche hanno fatto la loro apparizione — dopo il 1940 — l'Amministrazione finanziaria le ha sempre tassate sotto la voce « fibre artificiali ». La pratica dell'Amministrazione finanziaria conferma che la dizione del provvedimento legislativo è esatta: per esempio la Società elettrochimica del Toce, che produce filati al *nylon*, è stata colpita da imposta come produttrice di fibre artificiali.

GIUA. Ho da insistere unicamente *pro forma*, perchè non vale la pena di spendere altro tempo su questa questione.

Già dagli atti del Senato risulta che non sono stato io a porre la questione, che è stata invece posta dal senatore Jannaccone, il quale ebbe a richiamare l'attenzione dell'Assemblea sul fatto che non vi è una sola fibra sintetica, il *nylon*, ma che ve ne sono anche altre. Il collega Varaldo ha citato anche un dizionario, nel quale chi vi parla ha inserito le fibre sintetiche sotto la voce « fibre artificiali ». Questo è vero, ma bisogna considerare che dal 1945, quando il predetto dizionario è stato stampato, le fibre sintetiche si sono sviluppate notevolmente. Ora, se il Governo vuole continuare a comprendere le fibre sintetiche fra quelle artificiali, non porrò una questione politica; sarebbe bene però che il Governo prendesse in esame questo problema, dal momento che sul mercato abbiamo già quattro o cinque fibre sintetiche.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge, che rileggo:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, è ratificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

50ª RIUNIONE (28 settembre 1951)

Rinvio del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, concernente concessione di un assegno straordinario di contingenza ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti » (Numero 1756) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, concernente concessione di un assegno straordinario di contingenza ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti », già approvato dalla Camera dei deputati.

PEZZINI, *relatore*. È stato recentemente presentato al Senato, dal Ministro del lavoro, un disegno di legge che regola in maniera definitiva tutta la complessa materia delle pensioni per l'invalidità e la vecchiaia. Propongo pertanto il rinvio del disegno di legge n. 1756, in modo che la sua discussione possa essere abbinata a quella del disegno di legge cui ho testè accennato.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, metto ai voti la proposta di rinvio formulata dall'onorevole relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460, concernente aumento della indennità di contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285, concernente corresponsione della indennità di contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani » (N. 1695) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 14 dicembre

1947, n. 1460, concernente aumento della indennità di contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285, concernente corresponsione della indennità di contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani ».

Su questo disegno di legge ha già ampiamente riferito, nella riunione dell'11 luglio u. s., il senatore Rizzo Giambattista.

Debbo dire che nel frattempo sono stato fatto segno ad una valanga di telegrammi e di lettere da tutte le parti d'Italia, contenenti sollecitazioni in uno o in un altro senso. Questo è nell'ordine naturale delle cose; però debbo deplorare — e l'ho deplorato con la rappresentanza dei portieri di Roma, che peraltro si è presentata in modo molto garbato — un ordine del giorno votato dalle categorie interessate della provincia di Milano, decisamente insolente. Si è instaurato, purtroppo, il cattivo vezzo di credere che il Parlamento sia a disposizione degli interessi delle singole categorie; e, se il Parlamento non fa quello che le categorie desiderano, si votano ordini del giorno come quello dei portieri della provincia di Milano: « . . . constatano la ostruzionistica posizione del relatore al Senato che, falsando completamente la reale tragica situazione in cui la categoria versa da anni, si è sforzato di farla apparire ecc.; deplorano . . .; decidono . . . ecc. ».

Questo atteggiamento è deplorabile. (*Approvazioni*). Ho creduto di dover farne cenno in questa sede appunto perchè risulti la deplorazione che noi facciamo di tale atteggiamento.

Dopo di che riprendiamo serenamente (perchè ciò non ci turba nè a favore, nè contro la categoria) l'esame del disegno di legge, affrontando le tre questioni che sono state prospettate dal relatore: la prima in rapporto alla misura dell'aumento, la seconda in rapporto all'onere di questo aumento e la terza concernente la data di decorrenza dell'aumento stesso.

RIZZO GIAMBATTISTA, *relatore*. Tratterò le tre questioni sinteticamente, per non ripetere quello che dissi ampiamente nell'altra seduta, ormai lontana.

Io sono partito dalle stesse premesse dell'onorevole Targetti, proponente di un disegno

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

50ª RIUNIONE (28 settembre 1951)

di legge *ad hoc* che, a mio avviso, avrebbe dovuto seguire la via normale, invece di innestarsi nella ratifica di un precedente decreto legislativo.

La proposta di legge Targetti fu trasformata, invece, in emendamenti; ma questi non ebbero, davanti alla Commissione di ratifica della Camera, quello svolgimento che avrebbero meritato in relazione proprio con le premesse dello stesso relatore. Infatti, quando il relatore della Camera ci dice che egli propone l'ulteriore aumento (c'erano stati due aumenti nel 1947; e col decreto legislativo 14 dicembre 1947 si era addirittura raddoppiata l'indennità di contingenza) in ragione dell'aumentato costo della vita, io, come vostro relatore, ho sentito il dovere di accertare se dal dicembre 1947 ad oggi il costo della vita sia aumentato in proporzione all'aumento proposto dell'indennità di contingenza.

Ora, attraverso i dati obiettivi, che mi sono stati forniti anche, in parte, dai nostri uffici, vi ho dimostrato che l'aumento del costo della vita non esiste in quelle proporzioni, almeno se dobbiamo prestare fede agli accertamenti obiettivi operati da uffici che non dovrebbero essere sospettati.

PRESIDENTE. Mi è stato fatto notare che le ragioni a sostegno della proposta di aumento non sono precisamente queste: il vero motivo sarebbe l'adeguamento dell'indennità di contingenza corrisposta ai portieri ai miglioramenti concessi ad altre categorie di lavoratori.

RIZZO GIAMBATTISTA, relatore. Onorevole Presidente, io debbo apprezzare il disegno di legge in relazione a quello che è stato detto ufficialmente. Ho sott'occhio il resoconto stenografico della Camera dei deputati e non posso sapere se vi siano state altre ragioni, oltre quelle che appaiono sul resoconto, che abbiano influito sulle decisioni della Commissione della Camera.

Io ho dovuto accertare la consistenza delle ragioni « ufficiali », non avendo naturalmente una particolare simpatia o antipatia per questa categoria di lavoratori, ma nutrendo quella generica simpatia che si ha per chiunque lavori, perchè anch'io sono un lavoratore.

Le ragioni addotte, come ho dovuto accertare, non rispondono ad una situazione di fatto.

D'altra parte, ho potuto constatare anche che, tra le categorie dei lavoratori (i quali, purtroppo, in un Paese povero come il nostro, non possono dire di raggiungere quel livello di vita a cui ognuno di noi aspirerebbe) questa categoria non è la più svantaggiata. Cioè, a mio avviso, la categoria dei portieri o « lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani », come si voglia, ove si tenga conto anche dei vantaggi accessori, non può essere ritenuta fra le più sfavorite. Il che non esclude che possa essere ancora considerata benevolmente la posizione economica di questi lavoratori.

Pertanto, proporrò alla Commissione un aumento dell'indennità superiore all'aumento del costo della vita, ma senza giungere alla percentuale Targetti. Non dimentichiamo infine che noi non possiamo dare un aumento a questa o a quell'altra categoria in relazione a una percentuale di aumento del costo della vita e contemporaneamente negarlo, invece, ad un'altra. Vi sarebbe una contraddizione obiettiva, che non sarebbe giustificata dal fatto che in certi casi è lo Stato che deve caricarsi dell'onere, mentre in altri sarebbero i privati.

La seconda questione riguarda la decorrenza. Anche in questo caso non posso accettare il criterio che in casi eccezionali (per quanto abbastanza frequenti) è stato accettato, e cioè di retrodatare la decorrenza degli aumenti. Come ho detto in altra occasione, non dobbiamo sconvolgere i bilanci dello Stato e degli enti pubblici; per le stesse ragioni ritengo che non si possa e non si debba sconvolgere anche il bilancio del privato che aveva fatto una valutazione delle proprie necessità e che potrebbe trovarsi esposto, improvvisamente, a dover corrispondere arretrati che possono anche essere considerevoli. Ritengo quindi che la decorrenza, in ogni caso, debba essere quella del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della legge, quale cioè risulterà dalla soppressione (che io propongo) dell'articolo 4, che la determina, invece, dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge. Non credo infatti — e questo è già stato osservato molte volte — che simili disposizioni conferiscano molto alla dignità del Parlamento, che, dopo aver discusso magari per anni un disegno di

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

50ª RIUNIONE (28 settembre 1951)

legge, dimostra la sua fretta modificando la *vacatio legis* stabilita dalla Costituzione.

Terzo punto: la ripartizione degli oneri fra proprietari e inquilini. La questione fu ampiamente discussa al Senato e alla Camera; e, attraverso una decisione delle due Assemblee, si arrivò a stabilire un principio che, come tutti i principi in materie controverse, rappresenta un compromesso. Orbene, ciò è avvenuto con la legge del 23 marzo 1950, la legge generale delle locazioni, la quale — se dobbiamo credere alle notizie che ci vengono fornite dai giornali — non sarà neanche modificata perchè il Governo provvederà per una proroga. E allora io dico: è lecito, in sede di Commissione di ratifica, modificare un atto di volontà delle due Assemblee plenarie, atto di volontà anteriore di soli pochi mesi? Anche in questo caso, non ritengo che si tratti di una procedura legislativa opportuna (non voglio dire legale) e quindi penso che si debba rimanere fermi a quella ripartizione degli oneri sancita nella legge generale.

E, a costo di farmi qualificare legato agli interessi dei proprietari di case, aggiungerò infine che, a mio avviso, particolari settori di tale categoria non sono davvero tali da non meritare assolutamente la considerazione del legislatore. Non ho altro da dire.

GIUA. Debbo dire di non aver afferrato bene il pensiero del relatore, poichè all'inizio egli ha dichiarato di accettare la posizione del disegno di legge, mentre successivamente ha proposto di spostare la decorrenza dell'aumento dal 1º gennaio 1951 alla data di entrata in vigore del disegno di legge.

PRESIDENTE. Il senatore Rizzo Giambattista si è richiamato al presupposto dell'aumento proposto, alla Commissione speciale della Camera, dall'onorevole Targetti, e cioè l'accresciuto costo della vita, ed ha dichiarato di non ritenere la misura dell'aumento nella percentuale del 70 per cento proporzionata al predetto presupposto.

GIUA. Per quanto riguarda la misura dell'aumento, la ritengo legittima, considerata la difficile situazione dei portieri ed il duro lavoro che essi compiono.

Quanto poi all'articolo 3, il senatore Rizzo si è dichiarato contrario alla norma secondo cui il carico dei proposti aumenti dovrebbe

gravare sui proprietari degli immobili. Non mi trovo in condizione di dover inferire contro i proprietari, perchè versiamo in una situazione particolare ed è inutile che io faccia dichiarazioni di principio che non avrebbero alcun valore nel caso concreto. Io, anzi, accetto questa posizione, soprattutto in considerazione di quei proprietari che si vedrebbero gravati eccessivamente per effetto della predetta norma. Penso quindi che si potrebbe proporre un emendamento tale che forse verrebbe incontro al punto di vista del relatore. L'emendamento dovrebbe stabilire che il carico dell'aumento graverà sul proprietario dell'immobile, se questo non è vincolato da disposizioni di legge (per esempio le nuove costruzioni, i cui fitti non sono neanche in relazione col valore economico dell'immobile), laddove, se l'immobile è vincolato da disposizioni di legge, l'aumento verrà ripartito fra il proprietario e gli inquilini. A me sembra che questo emendamento sia quanto mai conciliativo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460, è ratificato.

Il decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285, è ratificato con le modificazioni di cui ai successivi articoli.

Sembrirebbe logico, prima di esaminare l'articolo 1, discutere gli articoli 2 e 3 per vedere se la Commissione intenda o meno ratificare con modificazioni i due decreti legislativi. Poichè, però, dalla discussione generale e dalle conclusioni del relatore è emerso che la Commissione è concorde nel voler modificare i decreti legislativi (si tratterà di vedere poi in quale maniera), ritengo che l'articolo 1 possa essere discusso ora.

RAJA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ritengo che la formulazione di quest'articolo debba essere così modificata:

« Il decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285, e il decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460, sono ratificati con le modificazioni seguenti: ».

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

50ª RIUNIONE (28 settembre 1951)

RIZZO GIAMBATTISTA, *relatore*. Aderisco senz'altro alla richiesta dell'onorevole Sottosegretario, coerente ad una osservazione che, d'altra parte, avevo già fatto io stesso.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1 nel testo proposto dal Governo ed accettato dal relatore. Lo rileggo:

Art. 1.

Il decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285, e il decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460, sono ratificati con le modificazioni seguenti:

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 2, di cui do lettura:

Art. 2.

L'indennità di contingenza, prevista dal decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285, di cui all'articolo 1, e dalla tabella allegata al decreto stesso, per i portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, e per i lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo, negli immobili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale, è aumentata, a decorrere dal 1º gennaio 1951, nella misura del 70 per cento, computata sull'ammontare risultante dall'applicazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460.

Per quanto riguarda quest'articolo, vi sono da affrontare la questione dell'aumento e quella della decorrenza. Circa l'aumento, la Commissione sembra essere d'accordo nel ritenere che un aumento debba comunque essere concesso. Si tratta di stabilirne la misura. Che cosa propone il relatore?

RIZZO GIAMBATTISTA, *relatore*. Richiamandomi alle premesse in ordine ai dati statistici — che non credo di dover ripetere — penso che un aumento del 40 per cento sia già abbastanza grande rispetto all'aumento del costo della vita.

PRESIDENTE. Quanto alla decorrenza, il relatore propone che essa sia fissata nella data

dell'entrata in vigore del disegno di legge e che siano conseguentemente soppresses le parole: « a decorrere dal 1º gennaio 1951 ». Esaminiamo anzitutto questa proposta.

RIZZO DOMENICO. A mio avviso, se accettassimo questa proposta del relatore, faremmo un trattamento di sfavore ad una categoria di modesti lavoratori, modificando così la prassi sinora seguita in questa materia. Anche agli aumenti concessi agli impiegati dello Stato si è data, infatti, efficacia retroattiva. Non c'è stato, si può dire, un caso di cui non si sia stabilita una sia pur limitata retroattività, perchè giusto sarebbe che l'aumento decorresse dalla data in cui si accerta la sperequazione tra la retribuzione e il costo della vita. Per quale ragione dovremmo proprio per i portieri, per questa classe umilissima, usare un trattamento diverso? Mi pare che anche ragioni pietistiche, di umana solidarietà, ci dovrebbero consigliare di adeguarci alla prassi seguita negli altri provvedimenti del genere.

D'altra parte, il disegno di legge in esame è stato approvato dalla Commissione speciale della Camera il 10 maggio: a quella data quindi la retroattività era di soli 4 mesi.

Propongo pertanto che sia mantenuta, come data di decorrenza, quella del 1º gennaio.

RICCIO. Non mi pare che le argomentazioni del senatore Rizzo Domenico siano da condividere. Innanzi tutto, bisogna inchinarsi di fronte al principio della irretroattività delle leggi; e questo da un punto di vista formale. (*Commenti dalla sinistra*).

Ma c'è anche un punto di vista sostanziale. Il senatore Rizzo Domenico invocava il precedente degli aumenti agli statali. Ora, la situazione è molto diversa, perchè in quest'ultimo caso è lo Stato che impone un onere finanziario a sè stesso; con questo disegno di legge, invece, si stabilisce un onere finanziario a carico di terzi, e cioè a carico dei proprietari o degli inquilini, se ci sarà rivalsa. Nell'uno e nell'altro caso, si tratterebbe di un onere notevole se l'aumento dovesse decorrere dal primo gennaio. Ed è a questo punto che si pone la questione di sostanza: a favore dei proprietari militano tutte quelle ragioni di cui si è reso anche conto il senatore Giua; ma non si tratta di difendere gli interessi — anche legittimi — di una classe, quella dei proprietari,

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

50ª RIUNIONE (28 settembre 1951)

si tratta invece di difendere un bene che, oltre ad essere individuale, è collettivo. tale essendo la proprietà urbana. Oggi la proprietà è limitata da tanti vincoli e quella urbana è quasi tutta in regime di blocco, per cui i proprietari non possono assicurare nemmeno le riparazioni più necessarie ed urgenti, poiché la massima parte di essi non ne ha la materiale possibilità.

Io dico allora: difendiamo questo bene collettivo, mettendo quanto più è possibile i proprietari in grado di poterlo mantenere. Ora, se noi inaspriamo con legge gli oneri che gravano su questa categoria, oltre quelli causati dal blocco dei fitti, evidentemente il danno non sarà limitato ai proprietari di immobili urbani, ma sarà tutta la collettività che verrà a soffrirne.

Tuttavia, considerando che il disegno di legge ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il 17 maggio 1951, proporrei una via di mezzo che, pur ferendo ancora una volta il principio della irretroattività, nondimeno permettesse di venire incontro alle esigenze della categoria interessata: suggerirci cioè di fissare la decorrenza al 1° luglio 1951, in modo da ridurre e da rendere sopportabile il gravame a carico sia degli inquilini che dei proprietari, non tralasciando nello stesso tempo completamente gli interessi della categoria dei portieri.

DE LUCA. A me pare che la proposta dell'onorevole Riccio non risolva niente. Se, infatti, si pone la questione di principio della irretroattività della legge, detta proposta non fa salvo questo principio.

I casi sono due: o noi accettiamo rigorosamente il principio, posto dalla Costituzione, della irretroattività della legge, ed allora ci riferiamo all'entrata in vigore della legge che modifica il decreto legislativo; ovvero, una volta ammesso il principio della retroattività della legge, dobbiamo riferirci al momento in cui effettivamente si sono verificate le condizioni economiche prese in considerazione, e cioè dobbiamo mantenere come data di decorrenza quella del 1° gennaio 1951.

RIZZO DOMENICO. Forse per l'onorevole Riccio l'esempio degli statali non è stato abbastanza convincente; gli sottoporro pertanto un più aderente esempio della violazione del

principio della irretroattività: con l'ultima legge sulle locazioni abbiamo dato efficacia retroattiva agli aumenti dei fitti, riportandoli al gennaio 1950.

RIZZO GIAMBATTISTA, *relatore*. Vorrei chiarire un punto che mi pare possa influire sul giudizio della Commissione.

Si è detto che noi dobbiamo caricare questo peso su coloro che possono più facilmente sopportarlo, e cioè sui proprietari che abbiano immobili sbloccati o sugli inquilini che paghino meno in relazione al blocco. Ritengo però che la proposta dell'onorevole Giua incontri, se non una impossibilità di attuazione, per lo meno grandi difficoltà. L'articolo 19 della legge 23 maggio 1950, n. 253, stabilisce: « Il locatore ha diritto di rivalersi sui conduttori degli oneri a lui derivanti per il servizio di pulizia e portierato... deduzione fatta del 20 per cento ».

Quindi questo 20 per cento grava sul proprietario; per il resto è possibile la rivalsa. Tutto questo, ripeto, è stato discusso ed approvato nel 1950 ed il principio generale, secondo me, dovrebbe valere in ogni caso.

Adesso stabiliremmo invece un altro principio, che nella pratica può trovare assai difficile attuazione, perchè il servizio di portierato non è un servizio che possa esser riferito esclusivamente ad un solo appartamento: indubbiamente è un servizio dell'intero stabile. Ed allora domando all'onorevole Giua: se in uno stabile, come avviene correntemente, ci sono appartamenti non sbloccati ed appartamenti sbloccati, come si regolerà quel caso?

Dovremmo forse stabilire delle ipotesi in relazione con la data di costruzione dell'immobile; ma anche in questo caso entrano in gioco altre numerose difficoltà, derivanti dal tipo di casa, che può essere popolare e costruita da Istituti che sono diretti proprio a dare, per quanto è possibile, una casa a coloro che ne hanno bisogno e che non sono forniti di notevoli mezzi.

Ritengo, quindi, che questo principio, che è frutto di compromesso e che è consacrato nell'articolo 19 della legge del 23 maggio 1950, meriti di essere mantenuto, perchè contempla il peso a carico del proprietario soltanto per il 20 per cento.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

50ª RIUNIONE (28 settembre 1951)

PRESIDENTE. Onorevole Rizzo, adesso stiamo parlando della decorrenza dell'aumento e non dell'incidenza dell'onere.

RIZZO GIAMBATTISTA, *relatore*. Ma si tratta di due argomenti connessi fra loro, in quanto, se l'onere viene a gravare su chi largamente vi può soddisfare, la Commissione può trovarsi più propensa a gravare la mano su costoro.

In conclusione, io sono ancora del principio che dobbiamo stabilire che le leggi non sono retroattive; però, dato che questo principio ha avuto numerosissimi strappi e vedo che una parte della Commissione è disposta anche ad una forma transattiva, se la Commissione ritiene di votare la formula intermedia dell'onorevole Riccio, io in subordine posso aderirvi.

PRESIDENTE. Chiedo il parere del rappresentante del Governo sull'emendamento dell'onorevole Riccio.

RAJA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Io ritengo che il principio dell'irretroattività della legge sia stato troppe volte violato. Sarebbe opportuno, a mio avviso, che a tale principio il legislatore si attenesse rigorosamente.

Nel caso in esame, poi, come bene ha osservato il senatore Riccio, non sarebbe giusto dare efficacia retroattiva ad un provvedimento che stabilisce un onere a carico di una categoria di cittadini. Se ai sacrifici già sopportati dai proprietari a causa del blocco dei fitti se ne viene ad aggiungere un altro, evidentemente questa categoria sarà messa in condizione di non poter far fronte agli oneri che gravano su di essa.

Pertanto, io insisto nel richiamare l'attenzione della Commissione sull'opportunità che, come data di decorrenza, sia stabilita quella della pubblicazione della legge.

PRESIDENTE. Faccio notare al rappresentante del Governo che il relatore ha ritirato la proposta già formulata in questo senso.

RIZZO GIAMBATTISTA, *relatore*. No, non ho detto questo. Ho detto che in via subordinata potevo ripiegare su una formula intermedia, quale quella proposta dal senatore Riccio.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti la proposta del relatore, accettata dal Governo,

tendente a sopprimere l'inciso « a decorrere dal 1° gennaio 1951 ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Pongo in votazione l'emendamento del senatore Riccio, tendente a sostituire alle parole « a decorrere dal 1° gennaio 1951 » le altre « a decorrere dal 1° luglio 1951 ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo adesso alla questione della misura dell'aumento, che nell'articolo 2 del disegno di legge è stabilita nel 70 per cento.

Il relatore propone che sia portata al 40 per cento.

GIUA. Mi meraviglio di tale proposta perchè, prendendo come dato di paragone ciò che pagano i proprietari nelle grandi città, l'aumento verrebbe a gravare sui proprietari per un massimo di 40 o 50 lire al mese. Mi pare che, di fronte all'esiguità di questo aumento, considerando che, secondo il mio suggerimento, nella ipotesi di casa a fitto bloccato l'onere sarebbe suddiviso in parti eguali fra il proprietario e l'affittuario, la proposta del relatore non sia accettabile.

Debbo anche far presente all'onorevole Sottosegretario che, in seguito alla agitazione dei portieri, tale questione è stata presa in esame dal Ministero del lavoro prima ancora che il Sottosegretario attuale fosse al Governo. Non so se ora il ministro Rubinacci, allora Sottosegretario, abbia cambiato idea ed abbia dato incarico al senatore Raja di sostenere un punto di vista diverso. Ma io dico che, di fronte all'esiguità dell'onere gravante tanto sui proprietari quanto sugli inquilini, l'aumento del 70 per cento deve essere approvato, anche perchè in tal modo si escluderebbe una eventuale nuova agitazione dei portieri.

GASPAROTTO. Credo, che per risolvere la questione relativa alla misura dell'aumento, occorra prima esaminare l'articolo 3 per sapere a chi spetti l'onere e in quale misura, poichè è in seguito a questa decisione che potremo deliberare sulla percentuale dell'aumento.

Propongo quindi di discutere prima l'articolo 3.

PRESIDENTE. La proposta del senatore Gasparotto mi sembra logica.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

50ª RIUNIONE (28 settembre 1951)

Pertanto, se non vi sono osservazioni, sospendiamo la discussione sull'articolo 2 e passiamo ad esaminare l'articolo 3.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dell'articolo 3:

Art. 3.

In deroga al disposto dell'articolo 19 della legge sulle locazioni di immobili urbani del 23 maggio 1950, n. 253, l'onere derivante dalla concessione del predetto aumento è a carico del proprietario dell'immobile.

Il relatore ne ha proposto la soppressione.

RAJA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Poichè l'emendamento soppressivo è già stato ampiamente svolto dall'onorevole relatore, lo pongo senz'altro in votazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, è approvato*).

Torniamo ora all'articolo 2.

GASPAROTTO. La questione della misura dell'aumento si presenta ora molto delicata, perchè — in seguito alla votazione testè fatta — l'aumento è a carico dell'inquilino, salvo il 20 per cento, secondo quanto stabilisce la legge 23 maggio 1950.

In tale situazione, mi dichiaro favorevole all'aumento dell'indennità di contingenza nella misura del 40 per cento, per non imporre all'inquilino un carico troppo grave.

RIZZO GIAMBATTISTA, *relatore*. Debbo chiarire un punto. Faccio rilevare che per alcuni grandi stabili l'aumento non è così modesto come l'onorevole Giua ha sottolineato, perchè si può partire da una indennità di contingenza di 150 lire al giorno, raddoppiata in base al decreto legislativo del 14 dicembre 1947, diventata dunque di 300 lire al giorno, che aumenterebbe ancora del 70 per cento. Cioè la sola indennità di contingenza per quel portiere sarebbe, con l'aumento del 70 per cento, di 510 lire al giorno. A questo bisogna aggiungere i salari e indennità e i vantaggi accessori.

GIUA. Va bene, ma in Italia quanti sono gli stabili di prima categoria?

RIZZO GIAMBATTISTA, *relatore*. Faccio notare che il fenomeno del portierato è un

fenomeno che si riferisce agli stabili maggiori, per cui esiste soprattutto nelle grandi città. Vi sono infatti delle cittadine di decine di migliaia di abitanti in cui non esiste normalmente il portierato.

RAJA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento del relatore tendente a portare la misura dell'aumento della indennità di contingenza dal 70 per cento al 40 per cento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2 nel seguente testo emendato:

Art. 2.

L'indennità di contingenza, prevista dal decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285, di cui all'articolo 1, e dalla tabella allegata al decreto stesso, per i portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, e per i lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo, negli immobili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale, è aumentata, a decorrere dal 1° luglio 1951, nella misura del 40 per cento, computata sull'ammontare risultante dall'applicazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

L'articolo 3 è stato soppresso.

Do lettura dell'articolo 4:

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il relatore, d'accordo col Governo, ne propone la soppressione.

Metto ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

50ª RIUNIONE (28 settembre 1951)

Metto infine ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1377, concernente estensione alle scuole a carattere professionale dell'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, concernente il risarcimento dei danni di guerra** » (N. 1635) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1377, concernente estensione alle scuole a carattere professionale dell'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, concernente il risarcimento dei danni di guerra », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1377, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 1. — Dopo le parole: « è estesa », sono aggiunte le parole: « ai beni delle Università e degli Istituti di istruzione superiore ed ».

BOSCO, *relatore*. Il decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1377, autorizzava il Ministro dei lavori pubblici a riparare i danni di guerra riguardanti, non soltanto gli stabili degli enti pubblici locali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e delle chiese parrocchiali ed assimilate, ma anche gli edifici scolastici delle scuole governative industriali, commerciali, agrarie ed artistiche di proprietà delle scuole stesse. In sede di ratifica, la Commissione speciale della Camera dei deputati ha proposto di estendere la disposizione ai beni delle Università e degli Istituti di istruzione superiore. Mi pare che la proposta possa essere senz'altro accolta, perchè si tratta di edifici di grande interesse pubblico.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10,15.